



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI MACERATA

- SEZIONE PENALE -

Verbale della riunione indetta *ex art 47 quater* ord. giud. per la data di oggi, martedì 12.12.2023, alle ore 17.00, presso l'Aula 1 del Tribunale.

Sono presenti:

- Dott. R. Evangelisti - Presidente di Sezione
- Dott. D. Potetti
- Dott. A. Belli
- Dott. F. Simonelli
- Dott.ssa F. Preziosi
- Dott. G. M. Manzoni
- Dott.ssa B. Angelini (G.o.p.)
- Dott.ssa V. Lupi (G.o.p.)

Sono altresì presenti i funzionari addetti all'ufficio del processo.

Sono assenti la Dott.ssa Daniela Bellesi, il Dott. C. Bonifazi, la Dott.ssa M. Vecchiarino (in congedo per maternità) e la Dott.ssa Barbara Cortegiano.

Su incarico del Presidente di Sezione, verbalizza il dott. F. Simonelli.

Sulla base dell'O.d.G. comunicato precedentemente dal Presidente e delle proposte dei presenti, si procede alla discussione delle seguenti questioni:

Sulla organizzazione relativa al prossimo svolgimento delle udienze predibattimentali introdotte dalla riforma "Cartabia" che ha novellato gli artt. 550 e ss. c.p.p.

- Il Presidente di Sezione rappresenta ai giudici del dibattimento che, per mero disagio, alcune prime udienze sono state formate in parte con procedimenti con decreto di citazione diretta emesso prima del 30 dicembre 2022 ed in parte con decreti emessi in epoca successiva; di questo occorrerà tener conto nella celebrazione delle prime udienze a citazione diretta nel corso del 2024.
- Tutti i Giudici del dibattimento prendono atto dell'indicazione del Presidente di Sezione circa il numero di procedimenti di quest'ultimo tipo da trattare nelle rispettive udienze predibattimentali. Il presidente di sezione invierà separata comunicazione a tutti i giudici con indicazione delle udienze interessate.

Sorte delle somme in sequestro preventivo in caso di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo dal reato di cui all'art. 7 della L. n. 26/2019 (indebita percezione del "reddito di cittadinanza")

- I magistrati della Sezione si confrontano, in assenza di un univoco orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto, sulla destinazione delle somme già in sequestro preventivo nel caso di condanna ed assoluzione dell'imputato per il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza;
- Da un lato, si sostiene che, nel caso di assoluzione per difetto dell'elemento soggettivo, le somme in sequestro debbano essere restituite all'imputato, essendo il denaro (pur

indebitamente percepito) entrato ormai nel patrimonio del prevenuto; dall'altro lato, si sostiene che tale denaro debba essere, comunque, restituito all'INPS, ente erogatore della prestazione e, dunque, legittimo proprietario delle somme indebitamente pagate;

- Analogamente, nel caso di condanna, un orientamento prevede la confisca del denaro ed altro la restituzione, invece, all'ente erogatore;
- si rinvia alla successiva riunione di Sezione per una più completa valutazione della questione.

Approfondimenti giurisprudenziali e aggiornamenti normativi:

- I giudici della sezione osservano che Cass. Pen. Sez. IV, 23/06/2023, Sent. n. 42865, ha escluso il diritto del condannato, in detenzione domiciliare, di essere autorizzato al lavoro per essere messo in condizione di provvedere alle proprie esigenze di vita senza prima valutare la situazione reddituale dei conviventi abili al lavoro;
- I giudici della sezione osservano che, secondo Cass. Pen. Sez. Unite, 21/09/2023, Sent. n. 38481, con l'introduzione dell'art. 573, comma 1 bis, c.p.p., a mente del quale *"quando la sentenza (penale) è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile"*, il giudizio sul risarcimento del danno può iniziare in sede penale e proseguire in sede civile, qualora, fin dall'inizio, la parte civile interessata al risarcimento abbia strutturato *"le ragioni della domanda in necessaria sintonia con i requisiti richiesti dal rito civile"*; dunque, *"se nella vigenza del precedente tenore della norma, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, era del tutto sufficiente, ad integrare la causa petendi cui si riferisce l'art. 78, comma 1, lett. d) cit., il mero richiamo al capo d'imputazione descrittivo del fatto allorquando il nesso tra il reato contestato e la pretesa risarcitoria azionata risultasse con immediatezza, ciò non può più bastare a fronte della nuova disciplina"*; sarà, quindi, necessaria una precisa determinazione della *"causa petendi"*, similmente alle forme prescritte per la domanda proposta nel giudizio civile, come già affermato da una sola iniziale pronuncia della Suprema Corte, poi rimasta superata dalle pronunce successive, e che ora, per effetto del mutato quadro, riprende evidentemente vigore; ai fini dell'ammissibilità della costituzione, non sarà, quindi, più sufficiente fare riferimento all'avvenuta commissione di un reato bensì sarà necessario richiamare le ragioni in forza delle quali si pretende che dal reato siano scaturite conseguenze pregiudizievoli nonché il titolo che legittima a far valere la pretesa;
- Infine, i giudici della sezione osservano che, con la modifica dell'articolo 85 bis del D.P.R. n. 309/1990, la confisca del denaro rinvenuto nella disponibilità dell'indagato è consentita, in sede di patteggiamento o di condanna, anche laddove il fatto sia ritenuto di lieve entità e, quindi, qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5 del decreto citato, quando, da un lato, sia dimostrata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e, dall'altro lato, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza delle somme in sequestro.

Si comunichi al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig. Procuratore della Repubblica, ai Magistrati della Sezione Penale, al Sig. Dirigente Amministrativo, al Responsabile dell'Ufficio Spese di Giustizia, alla Cancelleria Penale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - Sede -ed alla Camera Penale.

Riunione chiusa alle ore 18.00.

IL PRESIDENTE DI SEZIONE
- dott. Roberto Evangelisti -

